

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019
Oggetto	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies, Società Agricola Lorenzo s.s. con sede legale in Via Case Missiroli n. 1100 del Comune di Longiano ed installazione sita in Via Ticino n.190 del Comune di San Mauro Pascoli - Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2382 del 15/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quindici MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies – Società Agricola Lorenzo s.s. con sede legale in Via Case Missiroli n. 1100 del Comune di Longiano ed installazione sita in Via Ticino n.190 del Comune di San Mauro Pascoli - **Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.**

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall'emanazione delle BAT conclusioni riferite all'attività principale dell'installazione;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa e -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di A.I.A.;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- la “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea ;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 20360 del 14/12/2017 ha stabilito un calendario per la presentazione delle richieste di riesame di A.I.A. del settore allevamenti;

Premesso che la Ditta Venturini Raffaele è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 418 rinnovata con Delibera di Giunta Provinciale n. 155 del 16/04/2011 prot. n. 68526/2013 per la gestione dell'installazione avicola sita in Via Ticino del Comune di San Mauro Pascoli, riconducibile al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista l'istanza di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, tramite Portale IPPC-AIA, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dalla Ditta Impresa Individuale Venturini Raffaele in data 01/08/2018 (prot. n. PGFC/2018/12352) per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Ticino n.190 del Comune di San Mauro Pascoli;

Dato atto che in data 27/11/2018 l'impresa individuale Venturini Raffaele e la Società Agricola Lorenzo s.s., hanno presentato, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., una comunicazione di voltura di AIA n.155/2011 nei confronti di quest'ultima (acquisita al PGFC/2018/19969);

Dato atto che questa Autorità competente in data 05/12/2018, con Determinazione Dirigenziale n. 6369, ha volturato l'AIA n.155/2011 alla Società Agricola Lorenzo s.s. per la prosecuzione della gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Ticino n.190 del Comune di San Mauro Pascoli;

Richiamata la domanda di Riesame di AIA sopra citata, si dà atto che la stessa:

- è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;

- non prevede modifiche e pertanto non è soggetta a procedura di Verifica di Assoggettabilità a Via (Screening);

Precisato inoltre che la pratica di Riesame di A.I.A. ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. con nota PGFC/2018/12388 del 3/08/2018 lo scrivente ha comunicato agli Enti ed alla Ditta proponente, l'esito positivo della verifica di completezza;
2. con nota PGFC/2018/12390 del 3/08/2018, lo scrivente ha chiesto al PTR Agrozootecnia di effettuare l'istruttoria del procedimento di Riesame, utile per la predisposizione di una eventuale richiesta di integrazioni;
3. con nota PGFC/2018/13240 del 22/03/2018, il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato l'Avvio del procedimento per il Riesame di A.I.A. alla Ditta in parola;
4. con nota PGFC/2018/13363 del 24/08/2018, il PTR Agrozootecnia di Arpae ha trasmesso a questo SAC una richiesta di integrazioni sull'iniziale documentazione di Riesame di AIA presentata dall'Impresa Individuale Venturini Raffaele in data 31/08/2018;
5. con nota PGFC/2018/13926 del 23/08/2018, è stata convocata in data 18/09/2018, una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame della domanda di Riesame di AIA presentata dall'Impresa Individuale Venturini Raffaele e per l'acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti;
6. con nota PGFC/2018/24185 del 17/09/2018 il Comune di San Mauro Pascoli ha trasmesso il proprio contributo tecnico che è stato esposto e valutato dalla Conferenza suddetta la quale, in data 18 Settembre 2018, con comunicazione PGFC/2018/14930, ha trasmesso all'Impresa Individuale Venturini Raffaele una richiesta di integrazioni;
7. in data 10/12/2018 la Società Agricola Lorenzo s.s. ha inviato le integrazioni richieste tramite il portale IPPC, e le stesse sono state acquisite al protocollo di Arpae con PGFC/2018/20806;
8. con nota PGFC/2018/20846 del 11/12/2018, questo SAC ha chiesto agli Enti coinvolti nel procedimento, di valutare le suddette integrazioni entro i 15 giorni successivi;
9. con nota PGFC/2018/21682 del 27/12/2018 il comune di San Mauro Pascoli ha trasmesso un riscontro alla richiesta di cui al precedente punto, relativo alla realizzazione di un nuovo uovo impianto arboreo in prossimità dei capannoni (lato est ed ovest) da parte della Ditta;
10. con note PG/2019/39522 del 12/03/2019, PG/2019/41515 del 14/03/2019 e PG/2019/47947 del 26/03/2019, la Società Agricola Lorenzo s.s., ha trasmesso integrazioni volontarie inerenti l'applicazione delle BAT per la propria installazione;

Visto il Rapporto Istruttorio del PTR Agrozootecnia di Forlì-Cesena di Arpae, trasmesso con nota acquisita al PG/2019/58964 del 11/04/2019, che ricomprende anche il parere favorevole sul monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 21/04;

Dato atto che entro la scadenza prevista dalla comunicazione PGFC/2018/20846 del 11/12/2018, suddetta, non sono pervenute, da parte di altri Enti coinvolti, ulteriori osservazioni alle integrazioni presentate dalla Ditta;

Dato atto che con nota PG/2019/59755 del 12/04/2019 è stata convocata in data 02/05/2019 una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame della bozza di A.I.A. che è stata trasmessa alla Ditta proponente in data 03/05/2019 con comunicazione PG/2019/69894, per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

Dato atto che:

- la Società Agricola Lorenzo s.s. con nota prot. n. PG/2019/70787 del 06/05/2019 ha evidenziato a questa Autorità competente la presenza di un mero errore materiale all'interno della Tabella "D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici" dove, in luogo del prelievo idrico "da acquedotto" realmente effettuato dalla ditta, è stato indicato un prelievo idrico "da lago";
- Il PTR Agrozootecnica di Arpae, con mail del 7 Maggio scorso ha confermato la presenza effettiva di un mero errore materiale nella tabella suddetta;
- per quanto sopra detto, questa Autorità competente non ha ritenuto necessario procedere alla convocazione di una seduta della Conferenza dei Servizi poiché la ditta proponente non ha presentato osservazioni segnalando solo l'errore materiale di cui ai punti precedenti;
- sono quindi stati confermati i contenuti dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" per la ditta Società Agricola Lorenzo s.s., in ultimo modificato secondo quanto confermato dal PTR Agrozootecnica di Arpae nella suddetta mail del 7 Maggio scorso;

Dato atto che l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" per la ditta Società Agricola Lorenzo s.s., per le parti di seguito specificate, rimanda alla descrizione contenuta nella Documentazione Tecnica presentata dalla Ditta proponente, reperibile nel portale regionale IPPC-AIA:

- C2.1.1 Emissioni in Atmosfera;
- C2.1.8 Materie Prime;
- C2.1.9 Sicurezza e Prevenzione degli Incendi;

Evidenziato inoltre che il medesimo Allegato 1, il paragrafo C3.1 "Confronto con le BAT" contenuto nella Sezione C3 "Valutazione delle opzioni e dell'Assetto Impiantistico proposti dal Gestore", contiene unicamente le valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione mentre, ogni eventuale osservazione da parte di questa Autorità che si discosta rispetto a tali valutazioni è stata specificata nella successiva Sezione C3.2 denominata "Valutazioni dell'Autorità Competente";

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA la Ditta proponente ha calcolato e pagato le spese istruttorie dovute, pari a € 875,00;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Precisato che in data 01/04/2019, mediante la banca dati nazionale unica della Documentazione Antimafia, è stata acquisita la Comunicazione Antimafia prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0083249_20181128 del

30/11/2018 per la Ditta Società Agricola Lorenzo s.s., che attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Dato atto che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Luca Balestri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame al Sig. Venturini Raffaele in qualità di Rappresentante della ditta **Società Agricola Lorenzo s.s.** con sede legale in Via Case Missiroli n. 1100 del Comune di Longiano e di Gestore dell'installazione sita in Via Ticino n.2000 del Comune di San Mauro Pascoli, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **revocare** le seguenti autorizzazione già di titolarità della Ditta:
 - 2.1. Deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n.155 del 16/04/2013, (prot.n. 68526/2013), per il Rinnovo di AIA;
 - 2.2. Decreto della Provincia di Forlì-Cesena n. 192 del 23/07/2015 per rinnovo decennale;
 - 2.3. Determina Dirigenziale della Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n.2610 del 28/11/2013, (prot.n. 142208) per la Voltura di AIA alla Ditta Venturini Raffaele;
 - 2.4. DET – AMB 1540 del 23/03/2017 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae per Modifica non sostanziale di AIA;
 - 2.5. DET – AMB 6369 del 18/12/2018 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae per Voltura di AIA alla Ditta Società Agricola Lorenzo s.s.;

3. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e della precisazione presentate dal gestore con nota prot. n. PG/2019/70787 del 06/05/2019;
5. di **dare atto** che:
 - 5.1. per per la lettura di alcuni paragrafi dell'Allegato 1, come meglio specificato in premessa, si rimanda alla Documentazione Tecnica presentata dalla ditta proponente, reperibile nel portale regionale IPPC-AIA;
 - 5.2. rispetto alle valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione, le osservazioni di questa Autorità che da esse si discostano, sono riportate nell'Allegato 1 alla Sezione C3.2 denominata "Valutazioni dell'Autorità Competente";
6. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 6.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, in quanto implementato nel presente atto;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - 6.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 6.3. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 6.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
 - 6.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
7. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
 - 7.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
 - 7.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della

Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- 7.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpaе anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 7.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpaе di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
8. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
9. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
10. di **precisare** che Arpaе esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
11. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpaе le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
12. di **precisare** che Arpaе, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
13. di **precisare** che la Ditta Società Agricola Lorenzo s.s. dovrà, entro sei mesi dall'emanazione di chiarimenti della Regione Emilia-Romagna, inviare una proposta relativa al monitoraggio di suolo e acque sotterranee sulla base di quanto previsto dall'art 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
14. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

15. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
16. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo SUAP del Comune di San Mauro Pascoli affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Ditta Società Agricola Lorenzo s.s.;
17. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
18. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato 1 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC;
19. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di San Mauro Pascoli, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Ditta Società Agricola Lorenzo s.s..

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr. Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.